



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTO: l'art. 14 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii., recante "Riordino della legislazione in materia portuale;

VISTI: gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTA: la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20/12/2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;

VISTA: la Circolare n. 5716 del 18/03/2025 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, con la quale è stato, tra l'altro, definito il criterio, con il relativo meccanismo tariffario, per il riconoscimento di benefici tariffari, relativi al servizio di ormeggio alle navi che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2018, con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia;

VISTO: il Decreto n. 214 del 08/09/2025, con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia;

VISTA: l'Ordinanza n. 95/2022 del 10/11/2022, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinque dell'art. 14, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel porto di Venezia, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;

b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;

c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTA: la nota n. 26176 del 15/12/2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe

di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria.

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Articolo 1

Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori di Venezia, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto di Venezia, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: VENEZIA MARITTIMA, BACINO S. MARCO, CANALE GIUDECCA

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza londa (gt)	da	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
	a	€
	1	500
	501	1.000
	1.001	2.000
	2.001	3.500
	3.501	5.000
	5.001	6.500
	6.501	8.500
	8.501	10.500
	10.501	15.000
	15.001	20.000
	20.001	25.000
	25.001	35.000
	35.001	45.000
	45.001	50.000
	50.001	55.000
	55.001	60.000
	60.001	65.000
	65.001	70.000
	70.001	75.000
	75.001	80.000
	80.001	85.000
	85.001	90.000
	90.001	95.000
	95.001	100.000
	100.001	105.000
	105.001	110.000

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 71,50 in aggiunta alla tariffa precedente

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Venezia alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI E MISTE**, impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	51,00
501	1.000	75,00
1.001	2.000	111,50
2.001	3.500	149,50
3.501	5.000	181,50
5.001	6.500	203,50
6.501	8.500	240,50
8.501	10.500	276,50
10.501	15.000	350,00
15.001	20.000	427,00
20.001	25.000	505,00
25.001	35.000	543,00
35.001	45.000	619,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 7,50 in aggiunta alla tariffa precedente

Per i servizi di ormeggio o disormeggio, effettuati a favore di navi **RO-RO** che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti, nel rispetto dei requisiti individuati nella Circolare n. 5716, del 18 marzo 2025, e che garantiscono una frequenza di approdi, calcolata nel semestre, non inferiore a 50, sono stabilite le seguenti tariffe:

TARIFFA DI SERVIZIO ONNICOMPENSIVA E NETTA

scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)

<i>da</i>	<i>a</i>	Tariffa onnicomprensiva per ormeggio o disormeggio
Fino a	40.000	240,00
40.001	60.000	320,00
60.001	75.000	350,00
75.001	90.000	380,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 30,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Alle tariffe di cui alla presente tabella non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 5 e gli sconti di cui all'articolo 9.

La tariffa ha carattere sperimentale e sarà oggetto di revisione entro il 30 giugno del 2027. La corrispondenza delle navi beneficiarie della suddetta tariffa, a quanto disposto dalla Circolare n.5716 del 18 marzo 2025, è attestata dalla dichiarazione all'uopo rilasciata dalla società di armamento.

**ZONA OPERATIVA: LIDO, BACINI DI CARENAGGIO, CANALE MARANI, MARGHERA
(escluso S. Leonardo)**

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
da	a	€
1	500	89,00
501	1.000	156,50
1.001	2.000	233,50
2.001	3.500	311,00
3.501	5.000	382,00
5.001	6.500	449,50
6.501	8.500	517,00
8.501	10.500	585,00
10.501	15.000	736,50
15.001	20.000	920,00
20.001	25.000	1.086,00
25.001	35.000	1.167,00
35.001	45.000	1.330,50
45.001	55.000	1.412,00
55.001	65.000	1.657,00
65.001	80.000	1.818,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 16,50 in aggiunta alla tariffa precedente

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Marghera alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGIERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
da	a	€
1	500	58,50
501	1.000	102,50
1.001	2.000	151,50
2.001	3.500	203,00
3.501	5.000	248,50
5.001	6.500	292,50
6.501	8.500	336,00
8.501	10.500	380,50
10.501	15.000	479,00
15.001	20.000	598,00
20.001	25.000	705,50
25.001	35.000	758,50
35.001	45.000	865,00
45.001	55.000	918,00
55.001	65.000	1.077,00
65.001	80.000	1.182,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 10,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: ZONA DI ALBERONI, PORTO PETROLI S. LEONARDO

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
da	a	€
1	500	179,00
501	1.000	271,50
1.001	2.000	363,50
2.001	3.500	480,50
3.501	5.000	597,50
5.001	6.500	638,50
6.501	8.500	829,50
8.501	10.500	947,50
10.501	15.000	1.224,50
15.001	20.000	1.375,00
20.001	25.000	1.783,00
25.001	35.000	2.085,00
35.001	45.000	2.386,00
45.001	55.000	2.689,50
55.001	65.000	2.992,50
65.001	80.000	3.223,00
80.001	100.000	3.765,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 30,00 in aggiunta alla tariffa precedente

TARIFFA PER TRANSITO NELLA CONCA DI NAVIGAZIONE

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)	Tariffa massima per singolo approdo	
da	a	€
1	3.500	961,50
3.501	5.000	1.195,50
5.001	6.500	1.277,00
6.501	8.500	1.659,00
8.501	10.500	1.895,00
10.501	15.000	2.449,50
15.001	20.000	2.750,50
20.001	25.000	3.566,00
25.001	35.000	4.170,50
35.001	45.000	4.771,50
45.001	55.000	5.379,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 60,00 in aggiunta alla tariffa precedente

UNITÀ E NAVI DA DIPORTO:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)	ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio onnicomprensiva delle maggiorazioni di cui all'art.5	
da	a	€
1	2.000	226,50
2.001	3.500	252,00

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Articolo 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro, lungo banchina o lungo briccole allineate, da un posto di ormeggio ad un altro, verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore;
- per le prestazioni di ormeggio e disormeggio delle navi affiancate ad altre navi, si applica la tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni della nave, maggiorata del 30%.

Considerato che attualmente è in vigore una specifica disciplina coerente con le caratteristiche del servizio economico generale proprio del servizio di ormeggio, per le operazioni rese ai pontoni, chiatte e tronconi, al fine dello svolgimento del citato servizio che prevede:

- il trasferimento con il mezzo nautico della soc.coop/gruppo;
- l'impiego degli Ormeggiatori fino ad un massimo di 8 per l'ormeggio ed il disormeggio sui citati pontoni, chiatte e tronconi, sprovvisti di equipaggio e dei sistemi di ausilio all'ormeggio;
- l'assistenza della motobarca per tutta la durata dell'operazione;

sono adottate le tariffe sotto descritte.

- Per le operazioni sopra descritte, per una durata di massimo 2 ore, si applica una tariffa di euro 2.500,00.
- Nel caso in cui la prestazione si protraggia oltre le 2 ore, competerà per ogni ora frazione superiore alle prime 2 ore una maggiorazione del 50%.

Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 - 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 - 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 13. il Santo Patrono di Venezia.

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con €58,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun

ormeggiatore l'importo di € 30,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrono le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accettare la legittimità della richiesta.

Articolo 10

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 109/2022 del 29 dicembre 2022.

Articolo 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

p. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.A.(CP) Filippo MARINI t.a.
C.V.(CP) Marco PARASCANDOLO